

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Decreto 7 maggio 2009

*Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Visto il decreto ministeriale n. 273 del 27 marzo 2009 con il quale il Ministero ha destinato la somma di € 1.900.000,00 per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della citata legge n. 6/2000, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa.

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze matematiche, fisiche, naturali, del mare e del territorio e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario. Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e/o privati e reti di scuole così da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo:

- a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;
- b) progetti che non indichino con chiarezza le modalità per il raggiungimento degli obiettivi;
- c) progetti che non indichino con chiarezza l'entità e la tipologia dei destinatari;
- d) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;
- e) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;

- f) proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali;
- g) progetti che siano mera reiterazione di proposte già finanziate negli anni precedenti.

#### Art. 3.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:

- a) Progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, nonché da associazioni ecologico-scientifiche, anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione dei musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere;
- b) Progetti volti alla promozione della cultura scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado diretti anche a favorire la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca, anche in sinergia con i progetti ISS (Insegnare le Scienze Sperimentali), [M@T.ABEL](#) (Matematica. Apprendimento di base con e-learning) e PLS (Progetto Lauree Scientifiche);
- c) Progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

#### Art. 4.

I soggetti proponenti indicati nell'art. 1 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto.

Le Università e gli Enti pubblici e privati che si articolano in più strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ciascuna delle strutture in cui si articolano.

#### Art. 5.

Criteri di valutazione

Per i progetti che afferiscono all'area di intervento b), nel caso in cui le proposte siano presentate da reti di scuole o consorzi delle stesse, sono valutate con priorità quelle che abbiano almeno un impatto regionale.

Sono altresì privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche, che abbiano una valenza di sistema e che possano considerarsi come progetti «pilota» da utilizzare successivamente a livello nazionale. Sono tenuti in considerazione i progetti realizzati in partenariato internazionale.

#### Art. 6.

Le richieste del contributo dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente

indirizzo: <http://coma.cilea.it/sirio> alla voce «Domande finanziamento». Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Il servizio consentirà la stampa della domanda (Allegato 1), del progetto esecutivo (Allegato 2) e del piano finanziario (Allegato 3) che fanno parte integrante del presente decreto, che debitamente sottoscritte dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio V - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4 legge n. 6/2000 diffusione della cultura scientifica»; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati, in cartaceo, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- a) progetto esecutivo redatto come da allegato 2;
- b) piano finanziario del progetto redatto come da allegato 3;
- c) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;
- d) curriculum del responsabile scientifico del progetto;
- e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997;
- f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte.

#### Art. 7.

Le istituzioni che ricevano il contributo dovranno inviare, entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione del progetto, la relazione tecnico-scientifica delle attività svolte e dei risultati ottenuti nonché la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Le predette relazioni tecnico-scientifiche saranno altresì tenute in considerazione dalla commissione di cui all'art. 8, nel procedimento di valutazione delle proposte in caso di presentazione di una successiva domanda da parte degli enti beneficiari.

#### Art. 8.

L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso Comitato tecnico scientifico.

Roma, 7 maggio 2009